

b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.

**(A.C. 2579-B - Sezione 11)**

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 9.

*(Riassetto in materia  
di internazionalizzazione delle imprese).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

**(A.C. 2579-B - Sezione 12)**

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 10.

*(Riassetto in materia di società  
dell'informazione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;

b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;

c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;

d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;

e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata per i seguenti oggetti:

a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;

b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;

c) la gestione dei documenti informatici;

d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;

e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

**(A.C. 2579-B - Sezione 13)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 11.**

*(Riassetto delle disposizioni relative  
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:

1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;

2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;

3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;

c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

**(A.C. 2579-B - Sezione 14)**

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI  
DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTA-  
ZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVER-  
NATIVI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
PUBBLICO IMPIEGO

## ART. 12.

*(Analisi di impatto delle funzioni di vigi-  
lanza e regolazione delle autorità ammini-  
strative indipendenti).*

1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.

4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

**(A.C. 2579-B - Sezione 15)**

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 13.

*(Disposizioni relative all'attività della Corte  
dei conti e all'accesso alla magistratura  
della Corte dei conti).*

1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega ».

3. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni ».

4. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole: « Amministrazioni dello Stato » sono sostituite dalle se-

guenti: « Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ».

5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte dei conti è riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.

**(A.C. 2579-B – Sezione 16)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 14.**

*(Modifiche al decreto legislativo  
30 marzo 2001, n. 165).*

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: « almeno cinque anni di servizio », sono inserite le seguenti: « o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio ».

2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: « oppure » è sostituita dalle seguenti: « e per gli archeologi e gli storici

dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 14.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo  
2001, n. 165).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nei limiti delle risorse già contemplate nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area di provenienza, senza oneri aggiuntivi di spesa né per le amministrazioni interessate né per la finanza pubblica, per il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è costituita una separata sezione nell'autonoma area contrattuale prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**14. 1.** Carrara, D'Alia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nei limiti delle risorse già contemplate nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area di provenienza, senza oneri aggiuntivi di spesa né per le amministrazioni interessate né per la finanza pubblica, per il personale di cui al comma 3 dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituita una separata sezione nell'autonoma area contrattuale prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**14. 2.** Carrara, D'Alia.

**(A.C. 2579-B – Sezione 17)****ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 15.**

*(Modifica all'articolo 38 della legge  
23 dicembre 1999, n. 488).*

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario ».

**(A.C. 2579-B – Sezione 18)****ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****CAPO III****MISURE TELEMATICHE****ART. 16.**

*(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).*

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato « Registro », il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

**(A.C. 2579-B – Sezione 19)****ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 17.**

*(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego).*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

**(A.C. 2579-B – Sezione 20)**

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 18.

*(Consultazione in via telematica).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

**(A.C. 2579-B – Sezione 21)**

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 19.

*(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile).*

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

**(A.C. 2579-B – Sezione 22)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

*(Norme transitorie).*

1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**(A.C. 2579-B - Sezione 23)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 21.

*(Copertura finanziaria).*

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato nella misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 2579-B - Sezione 24)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 22.

*(Modifiche alla legge 24 novembre 2000,  
n. 340).*

1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. *(Controversie in materia di masi chiusi)*. 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è sostituito dal seguente:

*« 43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione.*

Legge 28 novembre 1965, n. 1329 ».

4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti:

*« 63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.*

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.

*63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.*

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10 ».

## PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 22.

*(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).*

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis. — 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — 1. I locali sotterranei possono essere destinati al lavoro quando sono osservati i requisiti di protezione dall'umidità, di areazione e di illuminazione prescritti dai regolamenti comunali edilizi e/o di igiene.

2. I regolamenti comunali assicurano nei locali di cui al comma 1 i limiti minimi di altezza, cubatura e superficie di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, l'areazione ottenuta anche con impianti ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e l'illuminazione artificiale di cui all'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

**22. 01.** Raisi, Saia.

### **(A.C. 2579-B - Sezione 25)**

## ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

### ART. 23.

*(Abrogazioni).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere *g*, *h*) ed *i*). A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.

5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-*bis*, 99, 106, 112-*ter*, 112-*quater* e 112-*octies*.

6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.

7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.

#### **(A.C. 2579-B – Sezione 26)**

#### **ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame dispone che alcune tipologie di dipendenti « in

posizione di elevata responsabilità » siano inserite nell'area di contrattazione autonoma prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

impegna il Governo

ad individuare al più presto le altre categorie aventi diritto ad analogo riconoscimento e che, al momento escluse, sono assimilabili a quelle ricomprese nell'articolo 14, comma 2, del disegno di legge in esame.

9/2579-B/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Gazzara.

La Camera,

premesso

che la legge n. 145 del 15 luglio 2002 di riordino della dirigenza statale ha solo parzialmente avviato, con l'articolo 5, la soluzione dell'annoso problema dei ruoli ad esaurimento dello Stato e del parastato;

che si pone la necessità di dare soluzione definitiva al problema dei predetti ruoli ad esaurimento *ex* articolo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserendoli in una autonoma area contrattuale senza oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

che su tale questione il Governo, a seguito di diversi ordini del giorno votati dalla Camera, si era già impegnato a risolvere la questione;

che, in caso contrario, si verificherebbe una ingiusta disparità di trattamento in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

impegna il Governo

a provvedere alla definitiva sistemazione giuridica degli ispettori generali e dei direttori di divisione dello Stato e del parastato (ruoli ad esaurimento di cui al-

l'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001) in una autonoma area contrattuale, senza oneri a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni interessate.

9/2579/2. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Alia, Anna Maria Leone, Carrara.

La Camera,

premessi che le disposizioni relative al riconoscimento dei servizi prestati all'estero da dirigenti pubblici nell'interesse dello Stato costituiscono condizione essenziale per il trattamento pensionistico dell'interessato;

che il mancato riconoscimento costituirebbe una ingiusta disparità di trattamento che il legislatore deve eliminare;

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere tale questione in sede di revisione previdenziale oggetto di apposita delega ottenuta dal Governo.

9/2579/3. Anna Maria Leone, D'Alia, Carrara.

La Camera,

considerato che:

l'area della vicedirigenza troverà attuazione solo nel 2006, e l'ordine del giorno (G14.100) del senatore Mattioli, accolto come raccomandazione da parte del Governo, ha posto all'attenzione del sottosegretario per la funzione pubblica il problema, impegnando quest'ultimo a adoperarsi affinché già nelle trattative presso l'Aran sulla piattaforma contrattuale in corso sia prevista una differenziazione netta e significativa dal punto di vista giuridico ed economico per il personale che rivestiva l'ex IX qualifica funzionale nel vecchio ordinamento, rispetto ai neo C4;

a fronte di una sanatoria generalizzata sui « concorsi interni e riqualificazioni » il minimo che si chiede è di rivalutare il personale che da un punto di vista giuridico, economico e morale è stato la vittima principale di queste famigerate procedure concorsuali (senza laurea e senza alcuna prova selettiva; come previsto dal CCNL);

la legge 29 marzo 1983, n. 93 istituiva il principio dell'inquadramento per qualifiche funzionali per tutto il personale del pubblico impiego;

tale principio fu attuato negli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in via definitiva dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285;

la nona qualifica funzionale era rappresentata da due categorie di funzionari direttivi apicali; i funzionari di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e le IX qualifiche funzionali « vincitrici di concorso » inquadrate a seguito di selettivi concorsi banditi per laureati appartenenti alla VIII, con prova scritte ed orali. Si precisa che attualmente all'INAIL, questi funzionari, oggi inquadrati nella posizione ordinamentale C5 sono 252 (frutto di ben tre selettivi concorsi banditi negli anni 1993, 1996, 1998) e 150 (concorso del 1993) all'INPS. Assimilabile a quello che su menzionati ex IX qualifica funzionale sono i funzionari INPDAP (circa 20), provenienti dalla direzione generale istituti di previdenza del Ministero del tesoro, dove ricoprivano la qualifica di funzionario capo ex IX, che impropriamente sono stati inquadrati nella posizione ordinamentale C4, senza neanche il riconoscimento dello sviluppo economico in C5. Tutti questi funzionari, fanno parte della carriera direttiva da oltre 13 anni. A tali funzioni previste nella declaratoria della nona qualifica definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, erano adibiti solo ed esclusivamente le due menzionate categorie di funzionari;

la stessa legge del 9 marzo 1989, n. 88 non modificava funzioni e compiti tra

le due categorie di personale attribuendo il ruolo ad esaurimento agli ispettori generali e direttori di divisione. Tale riconoscimento era diretto oltre che a premiare tale categoria per avere svolto compiti di collaborazione direttiva, anche e soprattutto per chiudere un'epoca di « mansionismo », decretato con l'indizione di concorsi per esami riservati ai funzionari in possesso della laurea. Si chiudeva un'epoca: alla carriera direttiva ed ai successivi passaggi si richiedevano concorsi e diploma di laurea, però sembrava giusto sanare le posizioni dei tanti funzionari senza titolo di studio, inquadrandoli sì nella nona qualifica funzionale, ma, solo per la ragione citata differenziati nel ruolo ad esaurimento;

il CCNL del comparto parastato per il quadriennio 1998-2001, introduceva un nuovo sistema d'inquadramento del personale inserendo tutti gli appartenenti all'ex IX qualifica funzionale nella categoria C;

i funzionari ex IX qualifica funzionale, cosiddetti vincitori di concorso in posizione C4 (poi divenuta posizione di sviluppo economico C5);

i destinatari del 1 comma dell'articolo 15 della legge n. 88 del 1989, sempre nella categoria C, ma non collocati in una posizione ordinamentale;

in data 30 luglio 1999 è stipulato il contratto integrativo aziendale INAIL (sottoscritto dalle organizzazioni sindacali senza assistenza dell'ARAN), che per quanto riguarda la posizione ordinamentale C4 stabilisce quanto segue: « gestisce e coordina e controlla i processi affidati » — nulla dispone circa le funzioni già appartenenti all'ex IX qualifica funzionale e previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 295 del 1988 di « preposto a strutture organizzative di particolare complessità e di sostituto del dirigente » — le suddette funzioni vengono, invece, riservate a coloro che erano inquadrati nella IX qualifica funzionale sulla base, però dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989.

Così operando il CIA-INAIL introduce, rispetto al previgente ordinamento, una differenziazione funzionale ed economica tra le due categorie di funzionari dell'ex IX qualifica funzionale (triplicando le indennità di funzione e le ore di straordinario a favore del personale ad esaurimento). Le organizzazioni sindacali ed i vertici dell'amministrazione nominati dai precedenti governi di sinistra hanno interpretato in maniera restrittiva il disposto dell'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui dispone tra le funzioni da affidare al personale disciplinato dal testo di legge « funzioni vicarie del dirigente e uffici di particolare rilevanza non riservati a questi ultimi. Interpretazione restrittiva, poiché, la norma indica le funzioni da affidare ai destinatari del ruolo ad esaurimento, ma non esclude da tali mansioni le altre ex IX qualifiche funzionali. L'INAIL, di fatto, rende operative le nuove declaratorie contrattuali del CIA con una serie di lettere, operanti come efficacia 1° agosto 2000, di formale conferimento di responsabilità di processi e di contestuale revoca delle precedenti funzioni indirizzate alle ex IX qualifiche funzionali vincitrici di concorso, collocandosi in una posizione subordinata rispetto agli altri appartenenti alla stessa qualifica (c.d. articolo 15);

a seguito delle « procedure di concorso interne » migliaia d'impiegati di concetto sono transitati, senza esami e senza titoli di studio, nella posizione apicale (C4), giuridicamente equiparata all'ex IX qualifica funzionale;

com'è noto il nuovo sistema di classificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e, in particolare del comparto del parastato, ha previsto l'accorpamento delle precedenti, nove qualifiche funzionali in tre aree contrassegnate dalle lettere dell'alfabeto (A, B, C). In ogni area sono state ricomprese « posizioni organizzative » contrassegnate dai numeri (ad esempio: C1, C2, C3). Il personale già appartenente alla carriera direttiva ed in posizione apicale è stato inglobato nella

categoria C, riconoscendo alle ex IX la posizione di sviluppo economico C5. Contemporaneamente per ovviare all'abolizione dei meccanismi retributivi, sono stati previsti passaggi da una posizione all'altra e da un'area all'altre basati esclusivamente sull'anzianità. Sicché funzionari laureati rivestenti già nel vecchio ordinamento la posizione apicale, con concorsi superati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, si sono visti equiparati a colleghi, privi delle qualità professionali e culturali necessarie al nuovo sistema organizzativo della moderna pubblica amministrazione, che il giorno prima dell'entrata in vigore del CIA erano subordinati ai colleghi appartenenti alla IX qualifica funzionale;

gli appartenenti all'ex IX qualifica funzionale, ora inquadrati nella posizione di sviluppo economico C5, si trovano ad essere discriminati e raggiunti da una stragrande maggioranza di dipendenti con mancanza d'esperienza maturata nell'espletamento di incarichi direttivi e che ha acquisito una posizione ordinamentale in base ad un distorto uso del criterio dell'anzianità e dei titoli di studio e di servizio, nonché in base a procedure di passaggio interne, sulle quali per situazioni analoghe si è recentemente pronunciata negativamente la Corte costituzionale con le sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002;

la vicedirigenza, così come posta dalla legge approvata definitivamente il 19 giugno 2002, in un terreno di cultura come quello sopraindicato, consentirà negli enti pubblici non economici, se non s'interviene, sicuramente la creazione di decine di migliaia di vicedirigenti con una percentuale sul totale dei dipendenti vicina al 70 per cento (compresi professionisti e dirigenti), alterando il rapporto che dovrebbe esistere tra dirigenti e vicedirigenti;

perché allora non ristabilire il rapporto, tenendo conto non dell'anzianità di

servizio — criterio non accettato dalla Corte costituzionale, perché contrario alla Costituzione stessa — ma dei titoli di studio e dei concorsi pubblici superati;

tale equiparazione non appare coerente con le indicazioni fornite dal legislatore in sede d'istituzione dell'area della vicedirigenza e potrebbe incidere negativamente sulla realizzazione delle finalità che il legislatore si è proposto;

è necessario intervenire al fine di migliorare qualitativamente la pubblica amministrazione, limitando nel comparto enti pubblici non economici, l'accesso alla vicedirigenza a funzionari direttivi in possesso di laurea che abbiano superato selettivi concorsi per accedere nella ex IX qualifica funzionale (carriera direttiva apicale);

l'impegno preso con il precedente ordine del giorno (G14100) accolto come raccomandazione in fase di prima lettura della legge di semplificazione 2001, presentato dal senatore Maffioli: « di impartire opportune ed indispensabili direttive affinché la disciplina del personale laureato che rivestiva l'ex IX qualifica funzionale ai sensi della legge n. 285 del 1988, sia significativamente differenziata sotto il profilo giuridico ed economico, nelle more dell'attuazione dell'area della vicedirigenza e cioè con il CCNL degli EPNE 2001-2005, rispetto al personale collocato nella posizione C4 in conseguenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 e relativo contratto integrativo aziendale »;

ribadisce il contenuto dell'ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione chiedendone la concreta attuazione e impegna lo stesso a adoperarsi affinché nel comparto parastato acceda nella vicedirigenza il personale in possesso dei requisiti indicati.

9/2579/4. Migliori, Carrara.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 - Iniziative per evitare la reiterazione dei delitti di pedofilia)**

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i giornali di martedì 22 luglio 2003 riportano la notizia dell'arresto, avvenuto a Roma lunedì 21 luglio 2003, di un ultrasessantenne, colto in flagranza mentre molestava dei bambini ed al quale si contestano la violenza sessuale, con l'ag-

gravante delle vittime minorenni e dell'uso di armi, ed il reato di corruzione di minorenni;

i carabinieri hanno scoperto che l'uomo, già condannato nel settembre 2000 per pedofilia, era stato scarcerato appena una settimana fa;

avvenimenti come quello in oggetto creano un notevole allarme sociale nella comunità e contraddicono il fondamentale principio della certezza della pena —:

quali misure il Ministro interrogato intenda promuovere per evitare che persone colpevoli di reati odiosi come la pedofilia, una volta rimesse in libertà, possano ricadere negli stessi comportamenti delittuosi e se sia allo studio la possibilità di introdurre sistemi in uso in altri Paesi, che affidino coattivamente all'uso di ritrovati farmacologici la possibilità di diminuire fortemente il pericolo della reiterazione del reato nei soggetti già condannati. (3-02558)

(22 luglio 2003)

**(Sezione 2 - Promozione di una convenzione internazionale in materia di protezione dei dati personali)**

RUSSO SPENA. — *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.* — Per sapere — premesso che:

il Garante per la protezione dei dati personali, professore Stefano Rodotà, nel presentare il 20 maggio 2003 la relazione annuale, ha lanciato un allarme deciso,

documentato e scientificamente dimostrato: « Si è fatta più massiccia la pressione per utilizzare qualsiasi dato personale, soprattutto per ragioni di sicurezza interna e internazionale, ma anche per finalità commerciali », con il rischio che il nostro corpo diventi una *password* per accedere ad un nuovo lavoro o per essere accettati da una comunità;

la relazione annuale prosegue: « l'incessante innovazione scientifica e tecnologica, che congiunge campi fino ad ieri lontani come l'elettronica e la genetica, sembra rendere vana ogni pretesa di offrire tutele giuridiche », illustrando come alla globalizzazione delle merci non è sfuggita la *privacy*, tanto che il nostro patrimonio personale gira liberamente nelle banche di tutto il mondo;

nell'ultimo periodo questo rischio è aumentato e si è fatto sempre più evidente l'intreccio tra questione democratica e tutela dei dati personali;

il professore Rodotà punta il dito contro l'intero sistema delle telecomunicazioni (primo tra i motivi delle denunce dei cittadini giunte al Garante), dell'informazione, del trasferimento dei dati fuori dall'Unione europea;

se, infatti, grandi sono le opportunità offerte dalla genetica, grandi sono anche i rischi: vengono a determinarsi discriminazioni nell'accesso al lavoro o al credito, nella conclusione dei contratti di assicurazione vita o malattia, attraverso forme di schedatura genetica di massa;

la tutela della *privacy* è un diritto inviolabile —:

se il Governo ritenga di accogliere la proposta del professore Rodotà di una convenzione internazionale in materia di protezione dei dati personali, facendosene promotore e sostenitore in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea. (3-02559)

(22 luglio 2003)

### **(Sezione 3 – Retribuzioni per i docenti membri di commissioni per gli esami di maturità)**

STERPA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

non sono stati ancora retribuiti i docenti membri di commissioni di esami di maturità e talune direzioni regionali non hanno finora neppure provveduto a versare agli istituti i contributi per pagare gli anticipi;

gli istituti, in gran parte, non sono in grado di anticipare le retribuzioni con i loro fondi di cassa;

alcuni degli istituti, che nel 2002 hanno provveduto ad anticipare i pagamenti, non hanno ancora ricevuto quanto anticipato —:

quali siano i motivi di tale grave inadempienza e come si intenda porvi rimedio nei tempi più stretti possibili. (3-02565)

(22 luglio 2003)

### **(Sezione 4 – Iniziative per superare i problemi connessi al divario tra le politiche del credito seguite al nord e al sud del paese)**

MAZZONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il ruolo delle istituzioni finanziarie per la crescita del Mezzogiorno è fondamentale;

come denunciato pochi mesi fa in un acceso dibattito tra esponenti del Governo e rappresentanti delle massime istituzioni finanziarie, esiste oggettivamente un sostanziale divario tra le politiche del credito effettuate nelle due maggiori aree del Paese, che si traduce in differenti tassi debitori (superiori quelli praticati al Sud)

e in differenti percentuali di rapporto tra impieghi e raccolta (inferiori quelle registrate nel Mezzogiorno);

l'Associazione bancaria italiana (Abi) giustifica in modo riduttivo tale differenza in funzione del maggior tasso di rischiosità per le banche nel Mezzogiorno;

buona parte delle imprese meridionali usufruisce per la propria crescita di incentivi statali piuttosto che di crediti: l'erogazione degli incentivi è per le banche attività renumerativa e comporta unicamente l'istruzione delle operazioni di finanziamento, senza un'effettiva assunzione di responsabilità relativa al merito del progetto;

va incentivata la cultura finanziaria locale: le banche dovrebbero calarsi di più nelle dinamiche territoriali e, soprattutto, assumere più rischi, seppur correlati alla valutazione dei progetti: è del resto nella natura stessa degli istituti creditizi finanziare idee e non solo amministrare risorse;

la politica asfittica e talvolta vessatoria del credito provoca la dispersione dell'immenso patrimonio di tradizione e conoscenza nel Meridione d'Italia —:

se il Governo intenda affrontare tali problematiche adottando iniziative, anche normative, per promuovere gli strumenti dei consorzi garanzia fidi, modificare il ruolo degli istituti di credito nelle istruttorie delle agevolazioni pubbliche e incentivare gli interventi degli stessi nel capitale di rischio delle imprese. (3-02560)

(22 luglio 2003)

**(Sezione 5 – Iniziative per scongiurare la chiusura dell'impianto Nylstar 1 di Pisticci e per rilanciare l'industria chimica e manifatturiera in Valbasento)**

MOLINARI, BOCCIA, LETTIERI, CASTAGNETTI, BINDI e LETTA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la società *Nylstar*, joint venture tra gruppo Snia e la multinazionale *Rhone*

*Poulenc*, ha deciso di chiudere l'impianto *Nylstar 1* di Pisticci (Matera), con 113 dipendenti, decidendo di trasferire la produzione attualmente effettuata in Valbasento presso gli stabilimenti in realizzazione e in fase di ampliamento in Polonia e Slovacchia;

alla base di tale decisione sarebbero addotte motivazioni da parte aziendale legate a costi fissi nettamente più bassi in quelle aree rispetto agli impianti di Pisticci;

la decisione di chiudere l'impianto *Nylstar 1* ha determinato una crescente tensione tra i lavoratori, che nell'80 per cento dei casi sono al di sotto dei 40 anni di età anagrafica;

la Snia ha rilevato gli impianti fibre di Pisticci dall'Enichem nel 1990 nel processo di reindustrializzazione dell'area della Valbasento, mediante accordo di programma e successivo specifico contratto di programma, avendo 13 anni fa ben 556 dipendenti, oggi ridotti complessivamente a meno della metà;

è tutto il comparto chimico che sta attraversando una fase critica in Valbasento, tant'è che la *Dow Chemical* nel marzo 2003 ha chiuso l'impianto Inca di Pisticci, ponendo in libertà 80 lavoratori;

la società di servizi *Tecnoparco Valbasento* di riflesso sta subendo perdite, in quanto le *utilities* prodotte sono inutilizzate, essendo questo l'ultimo tassello di un effetto domino determinato dalle varie chiusure;

la regione Basilicata ha chiesto al più presto un incontro al Governo per affrontare la crisi dell'area della Valbasento, che complessivamente impiega oltre 1.200 lavoratori e di cui *Nylstar* oggi è un tassello fondamentale;

il 10 luglio 2003 il Governo, con il Sottosegretario per le attività produttive, onorevole Mario Valducci, interrogato in Commissione attività produttive della Camera dei deputati sulla questione, ha dato una risposta insoddisfacente, eludendo il tema della presenza industriale in Valba-

sento, che non può essere sostituita né dal turismo con la *Cit Holding*, né dal contratto di programma denominato Felandina;

la Valbasento è uno dei 18 siti nazionali individuati dall'osservatorio nazionale per la chimica come sito per il rilancio del settore in Italia;

quanto sta avvenendo a Pisticci rappresenta un esempio diretto dell'assenza di politica industriale a livello nazionale e di un inesorabile processo di deindustrializzazione che sta colpendo il settore della chimica nel nostro Paese —:

quali iniziative si intendano promuovere affinché venga convocato immediatamente un tavolo di trattative presso il Governo con la società *Nylstar*, al fine di scongiurare la chiusura dell'impianto di Pisticci, e quali iniziative complessive si intendano adottare per la messa in campo di politiche dell'industria in Valbasento, anche alla luce dell'annunciato contratto di localizzazione per attrarre investimenti stranieri nel settore e a cui il sito lucano si candida per una positiva sperimentazione. (3-02561)

(22 luglio 2003)

**(Sezione 6 – Iniziative per promuovere il riconoscimento, da parte dell'Unesco, delle Dolomiti come patrimonio culturale mondiale)**

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS e COLLÈ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in virtù del trattato con l'Unesco del 1972 sulla salvaguardia del patrimonio culturale e mondiale, ha dichiarato l'anno 2002 « Anno internazionale della montagna ». A seguito di tale riconoscimento, su iniziativa dei rappresentanti italiani delle minoranze linguistiche al Parlamento europeo, è stata avanzata la richiesta alla Commissione europea di

promuovere il riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio mondiale proprio nell'anno 2002;

la risposta della Commissione europea ha chiarito che il trattato istitutivo dell'Unione europea, all'articolo 151, prevede che l'Unione possa promuovere la collaborazione degli Stati membri, anche nell'ambito della salvaguardia del patrimonio culturale, sostenendo e completando le loro attività in diversi campi;

a tale fine necessitava il programma « cultura 2000 », che promuove la collaborazione culturale in Europa. Al di fuori di tale programma, la Commissione europea non può intervenire con provvedimenti in merito alla salvaguardia del patrimonio culturale degli Stati membri, dal momento che il trattato con l'Unesco del 1972 vede come *partner* gli Stati facenti parte delle Nazioni Unite e non l'Unione europea;

in virtù del principio di sussidiarietà, però, gli Stati membri sono responsabili in via esclusiva con riguardo a certe misure di protezione e salvaguardia: pertanto, l'istanza di registrazione delle Dolomiti nell'elenco del patrimonio culturale mondiale può risultare più agevole se effettuata da uno Stato membro e non direttamente dall'Unione europea, peraltro neanche *partner* delle Nazioni Unite —:

se si voglia prendere nella giusta considerazione l'ipotesi di un impegno del Governo nel senso di ottenere il riconoscimento, da parte dell'Unesco, delle Dolomiti come patrimonio culturale mondiale. (3-02562)

(22 luglio 2003)

**(Sezione 7 – Interventi per garantire l'effettiva infrastrutturazione delle regioni del nord)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI,